CAMERA DEI DEPUTATI N. 3105-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SALVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 luglio 1974 (Stampato n. 1295)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(PRETI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 luglio 1974

—

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)

Presentata alla Presidenza il 14 maggio 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV), sono state stipulate rispettivamente fin dal 1890 e dal 1924 tra la maggior parte degli Stati europei, tra cui l'Italia.

Da allora vi sono state varie revisioni fino a quella del 1961 ratificata in Italia con legge 2 marzo 1963, n. 860, entrata in vigore il 1° gennaio 1965.

È ora al nostro esame il disegno di legge di ratifica delle due nuove convenzioni firmate a Berna il 7 febbraio 1970 e del protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'ufficio centrale degli Stati partecipanti alle convenzioni.

Durante l'*iter* procedurale per la ratifica di tali atti internazionali, dal 5 al 9 novembre 1973 si è tenuta a Berna una conferenza diplomatica in vista della entrata in vigore degli atti firmati nel 1970 e sono stati sottoscritti tre protocolli che comportano delle modifiche ai testi a noi sottoposti.

La Convenzione CIM è accompagnata da sette allegati dei quali il primo cosidetto RID che si riferisce al regolamento internazionale per il trasporto delle merci pericolose per ferrovia, il quarto detto RIP che si riferisce al regolamento internazionale per il trasporto dei carri privati e l'allegato quinto detto RICO che si riferisce al regolamento internazionale per il trasporto dei carri mobili (*containers*) sono sottoposti a procedura di revisione speciale e saranno pubblicati in edizione a parte e quindi dovranno essere presentati in un momento successivo al Parlamento per la loro ratifica.

L'allegato II detto OCTI, relativo all'ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, l'allegato III relativo alla commissione di revisione ed alle commissioni di esperti, l'allegato VI detto RIEX relativo al regolamento internazionale per il trasporto dei colli espressi e l'allegato VII relativo al regolamento di arbitrato sono invece annessi alla Convenzione e vengono con questa sottoposti alla nostra approvazione.

La Convenzione CIV è invece accompagnata da tre allegati tutti annessi alla convenzione: il I detto OCTI si riferisce al regolamento relativo all'ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia; il II riguarda lo statuto relativo alla commissione di revisione e il III riguarda il regolamento di arbitrato.

Le Convenzioni CIM e CIV sono accompagnate da un protocollo addizionale che stabilisce alcune deroghe alla disciplina generale nei riguardi di alcune parti contraenti e da un protocollo relativo ai contributi alle spese dell'ufficio centrale da parte degli Stati partecipanti alle Convenzioni CIM-CIV.

Già alla fine del 1973 avevano ratificato le convenzioni più di 15 Stati e quindi le convenzioni sono entrate in vigore secondo l'articolo 66 della CIM e l'articolo 61 della CIV restando aperte a nuove adesioni secondo gli articoli 67 della CIM e 62 della CIV.

Gli articoli 69 paragrafo 2 dell'attuale CIM e 68 paragrafo 2 dell'attuale CIV prevedono con l'entrata in vigore delle nuove Convenzioni, l'abrogazione *erga omnes* di quelle precedenti; ciò sta ad indicare l'interesse della Italia di provvedere quanto prima alla definitiva ratifica di esse.

Come già detto, dal 5 al 9 novembre 1973 a Berna sono stati approvati tre protocolli di modifica delle convenzioni del 1970.

Il primo protocollo fissa al 1° gennaio 1975 la data di entrata in vigore delle convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, stabilendo altresì che alla predetta data del 1° gennaio 1975 le convenzioni CIM-CIV del 25 febbraio 1961 col relativo protocollo addizionale sarebbero state abrogate anche nei confronti degli Stati che non avevano ratificato la convenzione del 7 febbraio 1970.

Il secondo protocollo si riferisce al disegno di legge n. 2540 sulla « Convenzione addizionale relativa alla responsabilità delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori » che è stata firmata il 25 febbraio 1966. Come viene detto nella illustrazione di tale disegno di legge, la convenzione addizionale è entrata in vigore il 1° gennaio 1973 per gli Stati che l'anno ratificata e viene allineata per la durata alla nuova CIV del 7 febbraio 1970.

Poiché il nostro paese non ha ancora provveduto alla ratifica di detta convenzione internazionale, la cui relativa procedura è ini-

ziata nel 1968, il capo della delegazione governativa italiana ha sottoscritto in sede di conferenza il protocollo secondo con « riserva di ratifica » e ciò sia per evitare che tale convenzione avesse, dopo la sua ratifica, breve durata sia perché si è ritenuto – tenuto conto del contenuto e della portata del protocollo in argomento – che fosse operante nella fattispecie il disposto dell'articolo 80 della nostra Costituzione.

Il terzo protocollo fissa infine una maggiorazione di fr. oro 0,75 per chilometro CIM/CIV degli attuali massimali di contribuzione degli Stati contraenti alle spese di gestione dell'ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.

Anche questo protocollo è stato sottoscritto in sede di Conferenza, dal capo della delegazione governativa italiana con « riserva di ratifica » nel rispetto dell'articolo 80 della nostra Costituzione.

Anche per questo protocollo è prevista la possibilità di adesione dopo il termine fissato per la presentazione degli strumenti di ratifica.

Il disegno di legge al nostro esame è stato giudicato positivamente dalla Commissione esteri del Senato una prima volta il 9 aprile 1974, poi in conseguenza delle modifiche intervenute con la conferenza di Berna del 5-9 novembre 1973 esaminato in aula il 17 maggio 1974 è stato rinviato in Commissione.

Questa ha espresso parere favorevole il 6 giugno 1974 dopo aver avuto i relativi pareri anche sugli emendamenti della V Commissione il 4 giugno 1974 e della I il 5 giugno 1974. Ma questi emendamenti sono poi stati modificati con lettera del Ministro degli affari esteri al Presidente della Camera. La Commissione esteri ha ricevuto i pareri favorevoli della V Commissione bilancio il 12 maggio 1975 e della X Commissione trasporti l'11 dicembre 1974.

Senza entrare nel merito delle norme tecniche oggetto del disegno di legge e già illustrate nella relazione preventiva che lo accompagna, mi corre l'obbligo di illustrare gli emendamenti che il Governo ha proposto.

L'emendamento al titolo del disegno di legge, all'articolo 1 e all'articolo 2 non sono che di adeguamento alla sopravvenuta approvazione dei protocolli della conferenza di Berna del 1973.

L'articolo 3 invece che si riferisce alla competenza per la promozione delle azioni giudiziarie (articolo 44 CIM e articolo 40 CIV) prevede una vera e propria riserva italiana per tener conto del nostro ordinamento giuridico e dichiara che « gli atti di concessione che deroghino alla norma sulla competenza del giudice fissata rispettivamente dagli articoli 44 e 40 della convenzione di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 *saranno resi esecutivi con atti aventi valore di legge* ».

Data la particolare situazione di abrogazione delle convenzioni precedenti, l'Italia è al momento sprovvista di questi provvedimenti legislativi ed è quindi necessario che provvediamo al più presto a procedere alla adesione. Per questo il relatore propone di esprimere parere favorevole.

Alla presente relazione sono allegati i protocolli primo e terzo, sopra richiamati, trasmessi ufficialmente dal ministro degli affari esteri al Presidente della Camera con lettera del 10 ottobre 1974. Il protocollo secondo è invece allegato alla relazione al disegno di legge n. 2540.

SALVI. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV).

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970:

a) Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati;

b) Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati;

c) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV);

d) Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e bagagli (CIV).

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna:

a) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati – 7 febbraio 1970;

b) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati – 7 febbraio 1970;

c) Protocollo addizionale alle Convenzioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) – 7 febbraio 1970;

d) Protocollo concernente i contributi alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia da parte degli Stati parti delle Convenzioni del 25 febbraio 1961 sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) – 7 febbraio 1970;

e) Protocollo concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia – 9 novembre 1973;

f) Protocollo concernente l'entrata in vigore delle Convenzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) e del loro Protocollo addizionale di cui alla lettera *c*) – 9 novembre 1973.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità al disposto degli articoli 66 e 61 e del punto IV degli Atti indicati rispettivamente alle lettere *a*), *b*) e *c*) e al disposto della clausola finale dell'Atto indicato alla lettera *d*).

ART. 3.

Gli atti di concessione previsti dall'articolo 44, primo comma, della Convenzione CIM e dell'articolo 40, primo comma, della Convenzione CIV di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1, che fossero stipulati in deroga al principio generale stabilito dai citati articoli 44 e 40, relativo al giudice competente, saranno resi esecutivi con atti aventi valore di legge.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli Atti stessi.

ART. 3.

Gli atti di concessione, che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata rispettivamente dagli articoli 44 e 40 delle Convenzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dello articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.

PROTOCOLE I

établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970

En application de l'article 66 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de l'article 61 de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV), signées à Berne le 7 février 1970 et conclues entre

l'Algérie, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irak, l'Irlande, l'Italie, le Liban, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie et la Yougoslavie,

et à la suite de l'invitation adressée par le Conseil fédéral suisse aux Hautes Parties contractantes, les Plénipotentiaires soussignés se sont réunis à Berne du 5 au 9 novembre 1973.

Après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ils ont pris acte de la déclaration du Gouvernement suisse, aux termes de laquelle

les Etats suivants ont déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse et aux dates ci-après les instruments de ratification des Conventions CIM et CIV du 7 février 1970 et du Protocole additionnel à ces Conventions, qui ont été reconnus, après examen, exacts et concordants:

1. le Danemark, le 4 mars 1971,
2. les Pays-Bas, le 26 avril 1971,
3. la Yougoslavie, le 9 juin 1971,
4. le Portugal, le 15 octobre 1971,
5. le Luxembourg, le 29 mai 1972,
6. l'Algérie, le 22 juin 1972,
7. l'Autriche, le 7 juillet 1972,
8. la Suisse, le 21 juillet 1972,
9. le Liechtenstein, le 29 novembre 1972,
10. la Grèce, le 8 décembre 1972,
11. la France, le 13 février 1973,
12. la Belgique, le 28 mars 1973,
13. la Tunisie, le 21 mai 1973,
14. la Norvège, le 14 juin 1973,
15. la Bulgarie, le 28 septembre 1973,

et les Etats suivants ont adhéré à ces Conventions et au Protocole additionnel, en vertu de l'article 67 (CIM) et de l'article 62 (CIV):

1. la République démocratique allemande,
2. l'Iran.

La Conférence, ayant constaté que quinze Etats ont déposé leur instrument de ratification auprès du Gouvernement suisse et que deux Etats ont adhéré aux Conventions CIM et CIV de 1970, a arrêté les dispositions suivantes:

1° La Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 7 février 1970 et la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970, ainsi que le Protocole additionnel à ces Conventions – à l'exclusion des clauses I, 1°, et II, 1°, devenues sans objet par suite de l'adhésion de la République fédéral d'Allemagne et de la République démocratique allemande aux Conventions CIM et CIV de 1961 – seront mis en vigueur le 1er janvier 1975. Les Conventions CIM et CIV du 25 février 1961 et leur Protocole additionnel seront abrogés à la même date et ce, conformément à l'article 69, § 2, de la CIM et à l'article 68, § 2, de la CIV de 1961, même à l'égard des Etats contractants qui ne ratifieraient pas les Conventions du 7 février 1970.

2° L'*Annexe I* [Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer (RID)] à la CIM du 25 février 1961, qui est soumise à une procédure de révision spéciale et n'était donc pas jointe aux documents signés le 7 février 1970, sera applicable à partir du 1er janvier 1975, dans la teneur valable au 31 décembre 1974, comme Annexe I à la CIM du 7 février 1970, réserve faite des rectifications ci-après visant à l'adapter à la CIM et à la CIV de 1970:

a) Texte du marginal 2 (3):

« (3) Conformément au § 2 du RIEx (Annexe VI à la CIM), les matières et objets du RID ne sont admis au transport comme colis express qu'en tant que ce mode de transport est expressément prévu sous le chapitre B des différentes classes. »

b) Texte du marginal 2 (4):

« (4) Conformément à l'article 15, lettre *c*), de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV), les matières et objets du RID sont exclus du transport comme bagages, à moins que les tarifs n'admettent des exceptions. »

c) Texte du marginal 7 (1):

« (1) Ne sont considérés comme containers au sens du RID que ceux qui satisfont aux prescriptions du RICo (Annexe V à la CIM). »

d) Marginaux 45, 82, 119, 166, 197, 222, 315, 353, 390, 442, 468, 534, 624, 719: texte de l'indication entre parenthèses:

« [art. 6, § 9, *d*) de la CIM] ».

3° Les *Annexes VII* [Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (RIP)] et *VIII* [Règlement international concernant le transport des containers (RICo)] à la CIM du 25 février 1961, qui sont également soumises à une procédure de révision spéciale et n'étaient donc pas jointes aux documents signés le 7 février 1970, seront applicables à partir du 1er janvier 1975 comme *Annexes IV* (RIP) et *V* (RICo) à la CIM de 1970, dans la teneur arrêtée par les Commissions d'experts qui les auront révisées et adaptées à cette dernière Convention, suivant la procédure prévue à l'article 69, § 4, de la CIM de 1961.

Le présent Protocole demeure ouvert à la signature jusqu'au 31 janvier 1974.

Pour les Etats déposant leur instrument de ratification après le 1er novembre 1974, les Conventions CIM et CIV du 7 février 1970 et leur Protocole additionnel seront applicables dès le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le Gouvernement suisse aura notifié ce dépôt aux Gouvernements des Etats contractants.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après ont dressé et signé le présent Protocole.

FAIT à Berne, le neuf novembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties.

NOMS DES SIGNATAIRES

DU PROTOCOLE I

établi par la Conférence diplomatique en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970

Algérie:

A. SETTOUTI

République fédérale d'Allemagne:

MÜHLENHÖVER REEMTS (sous réserve de ratification)

Autriche:

STANFEL (sous réserve de ratification)

Belgique:

LEROY

Bulgarie:

R. KORITAROVA

Danemark:

S. A. JENSTRUP

Espagne:

RUIZ MORALES (sous réserve de ratification)

FINLANDE:

M. SALOMIES

France:

J. GABARRA

Grèce:

J. GEORGIOU

Hongrie:

KUZSEL

Irak:

S. M. SALEH

Iran:

RADJI

Italie:

MAURO FERRETTI

Liechtenstein:

M. LEDEBUR

Luxembourg:

EICHHORN (sous réserve de ratification)

Maroc:

SMIRES

Norvège:

ERIK COLBAN

Pays-Bas:

H. WAGENMAKERS

Pologne:

CZ. GIERALTOWSKI

Portugal:

EDUARDO MANUEL FERNANDES BUGALHO (sous réserve de ratification)

République démocratique Allemande:

V. WINKLER

Roumanie:

PAUL MATEESCU

Grande-Bretagne:

LOTTIE BRISTOW

COLIN K. WOODFIELD

Suède:

CLAS NORDSTRÖM

Suisse:

SCHALLER

Syrie:

Tchécoslovaquie:

MILAN LAICIAK

Tunisie:

EL ALMI

Turquie:

A. SUAT BILGE

Yougoslavie:

VASILIJE MILOVANOVIC

PROTOCOLE III

établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 concernant la majoration des taux kilométriques maximaux des contributions des Etats contractants aux dépenses de l'Office central

A l'occasion de la Conférence diplomatique réunie à Berne du 5 au 9 novembre 1973 en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

ayant constaté qu'en raison de la réévaluation du franc suisse et du renchérissement constant du coût de la vie et qu'en dépit de la politique d'économies suivie par l'Office central, les taux kilométriques maximaux fixés dans l'Annexe V à la CIM et l'Annexe II à la CIV de 1961 pour calculer les parts contributives des Etats aux dépenses de l'Office central et complétés par les Protocoles de 1964 et de 1970 ne suffiront pas à couvrir les frais d'administration de l'Office central jusqu'à la fin de l'année 1975, date à laquelle devra se réunir la Conférence diplomatique chargée de déterminer la composition du Comité administratif et les taux kilométriques maximaux des contributions des Etats pour la période quinquennale allant de 1976 à 1981, selon les dispositions de l'article premier, § 2 b), et de l'article 2, § 1, des Annexes II à la CIM et I à la CIV de 1970,

il est décidé

1° de fixer à 3,80 francs or le taux kilométrique maximal relatif à la CIM et à 3,20 francs or le taux kilométrique maximal relatif à la CIV, pour la période allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975;

2° d'autoriser le comité administratif, en cas de modification de la valeur or du franc suisse d'ici à la fin de l'année 1975, à modifier d'autant les taux kilométriques maximaux fixés ci-dessus.

Le présent Protocole demeure ouvert à la signature jusqu'au 31 janvier 1974.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont dressé et signé le présent Protocole.

FAIT à Berne, le neuf novembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties.

NOMS DES SIGNATAIRES

DU PROTOCOLE III

établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970

concernant

la majoration des taux kilométriques maximaux des contributions des Etats contractants aux dépenses de l'Office central

Algerie:

A. SETTOUTI

République Fédérale d'Allemagne:

MÜHLENHÖVER REEMTS (sous réserve de ratification)

Autriche:

STANFEL (sous réserve de ratification)

Belgique:

LEROY

Bulgarie:

R. KORITAROVA

Danemark:

S. A. JENSTRUP

Espagne:

RUIZ MORALES (sous réserve de ratification)

Finlande:

M. SALOMIES

France:

J. GABARRA

Grèce:

J. GEORGIOU

Hongrie:

KUZSEL

Irak:

S. M. SALEH

Iran:

RADJI (sous réserve de ratification)

Irlande:

W. WARNOCK

Italie:

MAURO FERRETTI (sous réserve de ratification)

Liban:

Liechtenstein:

M. LEDEBUR

Luxembourg:

EICHHORN (sous réserve de ratification)

Maroc:

SMIRES

Norvège:

ERIK COLBAN

Pays-Bas:

H. WAGENMAKERS (sous réserve d'approbation)

Pologne:

CZ. GIERALTOWSKI

Portugal:

EDUARDO MANUEL FERNANDES BUGALHO (sous réserve de ratification)

République Démocratique Allemande:

V. WINKLER

Roumanie:

AUREL MATEESCU

Grande-Bretagne:

LOTTIE BRISTOW

COLIN K. WOODFIELD

Suède:

CLAS NORDSTRÖM

Suisse:

SCHALLER

Syrie:

Tchécoslovaquie:

MILAN LAJCIAK

Tunisie:

EL ALMI

Turquie:

A. SUAT BILGE

Yougoslavie:

VASILIJE MILOVANOVIC

Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO I

predisposto dalla Conferenza diplomatica riunita in previsione dell'entrata in vigore delle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto, per ferrovia, delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970

In applicazione dell'articolo 66 della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e dell'articolo 61 della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV), firmate a Berna il 7 febbraio 1970 e concluse tra l'Algeria, l'Austria, il Belgio la Bulgaria, la Danimarca, la Spagna, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Ungheria, l'Iraq, l'Irlanda, l'Italia, il Libano, il Liechtenstein, il Lussemburgo, il Marocco, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, il Regno Unito, la Svezia, la Svizzera, la Siria, la Cecoslovacchia, la Tunisia, la Turchia e la Jugoslavia,

e a seguito dell'invito indirizzato dal Consiglio federale elvetico alle Alte Parti Contraenti, i sottoscritti Plenipotenziari si sono riuniti a Berna dal 5 al 9 novembre 1973.

Dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, essi hanno preso atto della dichiarazione elvetica, ai sensi della quale

i seguenti Stati hanno depositato presso il Governo della Confederazione elvetica ed alle date qui appresso indicate, gli strumenti di ratifica delle Convenzioni CIM e CIV del 7 febbraio 1970 e del Protocollo aggiuntivo a tali Convenzioni, che sono stati riconosciuti, dopo esame, esatti e concordanti:

1. Danimarca, 4 marzo 1971,
2. Paesi Bassi, 26 aprile 1971,
3. Jugoslavia, 9 giugno 1971,
4. Portogallo, 15 ottobre 1971,
5. Lussemburgo, 29 maggio 1972,
6. Algeria, 22 giugno 1972,
7. Austria, 7 luglio 1972,
8. Svizzera, 21 luglio 1972,
9. Liechtenstein, 29 novembre 1972,
10. Grecia, 8 dicembre 1972,
11. Francia, 13 febbraio 1973,
12. Belgio, 28 marzo 1973,
13. Tunisia, 21 maggio 1973,
14. Norvegia, 14 giugno 1973,
15. Bulgaria, 28 settembre 1973,

e i seguenti Stati hanno aderito a tali Convenzioni ed al Protocollo aggiuntivo, in virtù dell'articolo 67 (CIM) e dell'articolo 62 (CIV):

1. Repubblica Democratica Tedesca,
2. Iran.

La Conferenza, avendo constatato che quindici Stati hanno depositato il loro strumento di ratifica presso il Governo elvetico e che due Stati hanno aderito alle Convenzioni CIM e CIV del 1970, ha adottato le seguenti disposizioni:

1. La Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970 e la Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970, nonché il Protocollo aggiuntivo a tali Convenzioni – ad esclusione delle clausole I, 1°, e II, 1°, divenute superflue a seguito dell'adesione della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca alle Convenzioni CIM e CIV del 1961 – entreranno in vigore il 1° gennaio 1975. Le Convenzioni CIM e CIV del 25 febbraio 1961 e il loro Protocollo aggiuntivo saranno abrogate alla stessa data, e ciò, conformemente all'articolo 69, paragrafo 2, della CIM e all'articolo 68, paragrafo 2, della CIV del 1961, anche nei confronti degli Stati contraenti che non ratificassero le Convenzioni del 7 febbraio 1970.

2° L'Allegato I [Regolamento internazionale concernente il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID)] della CIM del 25 febbraio 1961, che è sottoposto ad una procedura di revisione speciale e non era quindi unito ai documenti firmati il 7 febbraio 1970, sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 1975, nella stesura valida sino al 31 dicembre 1974, come Allegato I della CIM del 7 febbraio 1970, con la riserva delle rettifiche che seguono intese ad adattarlo alla CIM e alla CIV del 1970:

a) Testo del marginale 2 (3):

« (3) Conformemente al paragrafo 2 del RIEX (Allegato VI della CIM), i materiali e gli oggetti del RID sono ammessi al trasporto come colli espressi solo nel caso in cui tale sistema di trasporto sia espressamente previsto dal capitolo B riguardante le diverse classi ».

b) Testo del marginale 2 (4):

« (4) Conformemente all'articolo 15, lettera *c*), della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV), i materiali e gli oggetti del RID sono esclusi dal trasporto come bagaglio, a meno che le tariffe non ammettano delle eccezioni ».

c) Testo del marginale 7 (1):

« (1) Sono considerati come « containers » ai sensi del RID solo quelli che soddisfano le norme del RICO (Allegato V della CIM) ».

d) Marginali 45, 82, 119, 166, 197, 222, 315, 353, 390, 442, 468, 534, 624, 719: testo dell'indicazione contenuta tra parentesi:

« [articolo 6, paragrafo 9, d), della CIM] ».

3° Gli Allegati VII [Regolamento internazionale concernente il trasporto dei vagoni di privati (RIP)] e VIII [Regolamento internazionale concernente il trasporto dei « containers » (RICO)] della CIM del 25 febbraio 1961, che sono del pari sottoposti ad una procedura speciale di revisione e non erano quindi uniti ai documenti firmati il 7 febbraio 1970, saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 1975 come Allegati IV (RIP) e V (RICO) della CIM del 1970, nella stesura stabilita dalle Commissioni di esperti che li avranno riesaminati e adattati a quest'ultima Convenzione, in base alla procedura prevista dall'articolo 69, paragrafo 4, della CIM del 1961.

Il presente Protocollo resta aperto alla firma sino al 31 gennaio 1974.

Per gli Stati che depositano il loro strumento di ratifica dopo il 1° novembre 1974, le Convenzioni CIM e CIV del 7 febbraio 1970 ed il loro Protocollo aggiuntivo, saranno applicabili dal primo giorno del secondo mese che segue il mese nel corso del quale il Governo elvetico avrà notificato tale deposito ai Governi degli Stati Contraenti.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari seguenti hanno redatto e firmato il presente Protocollo.

FATTO a Berna, il 9 novembre 1973, in un unico esemplare, che resterà depositato presso gli Archivi della Confederazione Elvetica e di cui una copia autentica verrà inviata a ciascuna delle Parti.

Per l'Algeria:

A. SETTOUTI (16 novembre 1973)

Per la Germania (Repubblica Federale di):

MUHLENHOVER REEMTS (con riserva di ratifica)

Per l'Austria:

STANFEL (con riserva di ratifica)

Per il Belgio:

LEROY

Per la Bulgaria:

R. KORITAROVA

Per la Danimarca:

S. A. JENSTRUP

Per la Spagna:

RUIZ MORALES (con riserva di ratifica)

Per la Finlandia:

M. SALOMIES

Per la Francia:

J. GABARRA

Per la Grecia:

J. GEORGIOU

Per l'Ungheria:

KUZSEL

Per l'Iraq:

S. M. SALEH

Per l'Iran:

RADJI

Per l'Irlanda:

Per l'Italia:

MAURO FERRETTI

Per il Libano:

Per il Liechtenstein:

M. LEDEBUR

Per il Lussemburgo:

EICHHORN (con riserva di ratifica)

Per il Marocco:

SMIRES

Per la Norvegia:

ERIK COLBAN

Per i Paesi Bassi:

H. WAGENMAKERS

Per la Polonia:

CZ. GIERALTOWKI

Per il Portogallo:

EDUARDO MANUEL FERNANDES BUGALHO (con riserva di ratifica)

Per la Repubblica Democratica Tedesca:

V. WINKLER

Per la Romania:

PAUL MATEESCU

Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:

LOTTIE BRISTOW

COLIN K. WOODFIELD

Per la Svezia:

CLAS NORDSTROM

Per la Svizzera:

SCHALLER

Per la Siria:

Per la Cecoslovacchia:

MILAN LAJCIAK

Per la Tunisia:

EL ALMI

Per la Turchia:

A. SUAT BILGE

Per la Jugoslavia:

VASILIJE MILOVANOVIC

Copia certificata conforme dell'originale depositato negli Archivi della Confederazione Elvetica.

Berna, 15 marzo 1974

Per il Dipartimento Politico Federale

BURER

Capo della Sezione Trattati Internazionali

Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO III

predisposto dalla Conferenza diplomatica riunita in previsione dell'entrata in vigore delle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto, per ferrovia, delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici massimali dei contributi degli Stati contraenti alle spese dell'Ufficio centrale

In occasione della Conferenza diplomatica riunitasi a Berna dal 5 al 9 novembre 1973 in previsione dell'entrata in vigore delle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:

avendo constatato che a motivo della rivalutazione del franco svizzero e del costante aumento del costo della vita e che malgrado la politica di economia seguìta dall'Ufficio centrale, i tassi chilometrici massimali fissati nell'Allegato V della CIM e nell'Allegato II della CIV del 1961 per calcolare i contributi degli Stati alle spese dell'Ufficio centrale e completati dai Protocolli del 1964 e del 1970 non basteranno a coprire le spese amministrative dell'Ufficio centrale sino alla fine dell'anno 1975, data in cui dovrà riunirsi la Conferenza diplomatica incaricata di determinare la composizione del Comitato amministrativo e i tassi chilometrici massimali dei contributi degli Stati per il periodo quinquennale che va dal 1976 al 1981, in base alle disposizioni dell'articolo primo, paragrafo 2 *b*), e dell'articolo 2, paragrafo 1, degli allegati II alla CIM e I alla CIV del 1970, viene deciso:

1° di fissare a 3,80 franchi oro il tasso chilometrico massimale relativo alla CIM ed a 3,20 franchi oro il tasso chilometrico massimale relativo alla CIV, per il periodo che va dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1975;

2° d'autorizzare il Comitato amministrativo, in caso di modifica del valore in oro del franco svizzero da adesso alla fine dell'anno 1975, a modificare di tanto i tassi chilometrici massimali fissati in precedenza.

Il presente Protocollo resta aperto alla firma sino al 31 gennaio 1974.

IN FEDE di che, i Plenipotenziari che seguono, essendosi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno redatto e firmato il presente Protocollo.

FATTO a Berna, il 9 novembre 1973, in un solo esemplare, che resterà depositato negli Archivi della Confederazione elvetica e di cui una copia autentica e conforme sarà inviata a ciascuna delle Parti.

Per l'Algeria:

A. SETTOUTI (16 novembre 1973)

Per la Germania (Repubblica Federale di):

MUHLENHOVER REEMTS (con riserva di ratifica)

Per l'Austria:

STANFEL (con riserva di ratifica)

Per il Belgio:

LEROY

Per la Bulgaria:

R. KORITAROVA

Per la Danimarca:

S. A. JENSTRUP

Per la Spagna:

RUIZ MORALES (con riserva di ratifica)

Per la Finlandia:

M. SALOMIES

Per la Francia:

J. GABARRA

Per la Grecia:

J. GEORGIOU

Per l'Ungheria:

KUZSEL

Per l'Iraq:

S. M. SALEH

Per l'Iran:

RADJI (con riserva di ratifica)

Per l'Irlanda:

W. WARNOCK (31 gennaio 1974)

Per l'Italia:

MAURO FERRETTI (con riserva di ratifica)

Per il Libano:

Per il Liechtenstein:

M. LEDEBUR

Per il Lussemburgo:

EICHHORN (con riserva di ratifica)

Per il Marocco:

SMIRES

Per la Norvegia:

ERIK COLBAN

Per i Paesi Bassi:

H. WAGENMAKERS (con riserva di ratifica)

Per la Polonia:

CZ. GIERALTOWSKI

Per il Portogallo:

EDUARDO MANUEL FERNANDES BUGALHO (con riserva di ratifica)

Per la Repubblica Democratica Tedesca:

V. WINKLER

Per la Romania:

AUREL MATEESCU

Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:

LOTTIE BRISTOW

COLIN K. WOODFIELD

Per la Svezia:

CLAS NORDSTROM

Per la Svizzera:

SCHALLER

Per la Siria:

Per la Cecoslovacchia:

MILAN LAJCIAK

Per la Tunisia:

EL ALMI

Per la Turchia:

A. SUAT BILGE

Per la Jugoslavia:

VASILIJE MILOVANOVIC

Copia certificata conforme all'originale depositato negli Archivi della Confederazione elvetica.

Berna, 15 marzo 1974

Per il Dipartimento Politico Federale
BUHRER

Capo della Sezione Trattati Internazionali